



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 450 del 11/04/2014

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE PROMOSSO DA A.F.CASE DI AUDISIO FULVIO & C. S.A.S. E SOCIETA' AGRICOLA CASSINA VEJA DI AUDISIO FULVIO E MARTINO SIMONA S.S. PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. 2668 DEL 15 GENNAIO 2014 EMESSE DAL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO □ AFFIDAMENTO INCARICO □

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con atto notificato in data 14 marzo 2014 le società A.F. Case di Audisio Fulvio & C. s.a.s. e Società Agricola Cassina Veja di Audisio Fulvio e Martino Simona s.s., entrambe con sede in Cuneo, hanno proposto ricorso avanti il T.A.R. Piemonte per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2668 emesso in data 15 gennaio 2014 con il quale il dirigente del Settore Ambiente e Territorio □ Sportello Unico per l'Edilizia - del Comune di Cuneo, ha rigettato la richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria in quanto «□ *il manufatto, definito quale nuova costruzione, ricade in area sottoposta a vincolo di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., e come tale non è ammessa compatibilità paesaggistica in quanto non rientra nei disposti di cui all'art. 167 della sopraccitata norma*□ », il fabbricato ricade nella fascia di rispetto □ *inedificabile*□ di cui all'art. 29 lett. a) della LUR b. 56/77, nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale o comunque connesso.

In estrema sintesi, i ricorrenti eccepiscono l'eccesso di potere per difetto, incompletezza ovvero carenza della motivazione; conseguente violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 3 legge 241/1990 e 142, 147 e 167 D.Lvo n. 42/2004 e all'art. 29 della legge Regione Piemonte n. 56/77;

Da un primo sommario esame dei motivi di lagnanza della ricorrente emerge una sostanziale correttezza della procedura amministrativa *de qua*, per cui risulta opportuna la costituzione,

nell'instaurato giudizio amministrativo, del Comune di Cuneo al fine di sostenere le ragioni di legittimità del provvedimento.

Alla luce delle predette considerazioni la Giunta comunale □ con deliberazione n. 52 del 26 marzo 2014 □ ha autorizzato il Sindaco a resistere al predetto ricorso e a costituire il Comune nel giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al tribunale amministrativo adito, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono il ricorso proposto dalla ricorrente e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il provvedimento impugnato, si ritiene opportuno individuare gli avvocati Barosio prof. Vittorio e Briccarello Marco dello Studio Barosio, con sede in Torino □ corso Galileo Ferraris n. 120.

Ravvisata l'opportunità di affidare la difesa legale dell'ente nel ricorso proposto avanti il Tribunale di Cuneo ai predetti professionisti, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di □ 3.000,00 oltre all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia;

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 □ Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» □ del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 □ comma 6 □ del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 □ comma 173 □ della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

preso atto del combinato disposto dell'articolo 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

dato atto che la spesa in oggetto per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle*

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» □ Parte I □ □Assetto organizzativo□

DETERMINA

1. di affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Briccarello Marco dello Studio Barosio, con sede in Torino □ corso Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRS VTR 39C08 L219D - P.I. 0137650019), muniti di procura speciale, unitamente nonché disgiuntamente, l'incarico di difesa legale dell'ente, previa valutazione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione, nel ricorso proposto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte da A.F. Case di Audisio Fulvio & C. s.a.s. e Società Agricola Cassina Veja di Audisio Fulvio e Martino Simona s.s. per l'annullamento del provvedimento prot. 2668 del 15 gennaio 2014 emesso dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio;
2. di impegnare □ a titolo di onorari ed esposti □ la spesa, al momento presunta, di □ 3.806,40 □ comprensiva del contributo C.P.A. e dell'Iva nella misura di legge, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330000 «Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune ed a definizioni di controversie», del bilancio di previsione 2014 in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803 □ SIOPE 1331];
3. di dare atto che la spesa disposta con questo provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
4. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Contratti e Personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
5. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
6. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale;
7. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 □ comma 8 □ del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»

**Il dirigente
Rinaldi Giorgio**



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 450 del 2014

N. 389 del 11-04-2014 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE PROMOSSO DA A.F.CASE DI AUDISIO FULVIO & C. S.A.S. E SOCIETÀ AGRICOLA CASSINA VEJA DI AUDISIO FULVIO E MARTINO SIMONA S.S. PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. 2668 DEL 15 GENNAIO 2014 EMESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO □ AFFIDAMENTO INCARICO □

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2014, Capitolo: 00330000, Impegno: 20140002123/0, Importo: 3.806,40

Cuneo, 11-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)